

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Magnoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2014 promossa da:

SOCIETÀ S.R.L.

attore

CONTRO

BANCA SPA

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come di seguito:

Per parte attrice:

Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito,
IN VIA PRELIMINARE:

- ordinare a BANCA S.P.A., qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce "stato del rapporto" contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni.

NEL MERITO

- Accertare e dichiarare che BANCA S.P.A. ha proceduto sul rapporto di mutuo in premessa a pattuizione ed applicazione di tassi usurari ex art. 1815, secondo comma, c.c. e, per l'effetto dichiarare gratuito il mutuo *de quo*;

- condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, come indicate in perizia prodotta e/o eventualmente meglio determinate dalla espletanda CTU;

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si fa istanza all'Ill.mo Giudice adito di voler ammettere una CTU - Consulenza Tecnica d'Ufficio - contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avverso la Banca convenuta del piano di ammortamento aggiornato del contratto di mutuo di cui in narrativa con evidenza delle rate pagate, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB formulata dalla società attrice a mezzo dello scrivente.

Riservata ogni più ampia attività istruttoria

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, spese di consulenza tecnica stragiudiziale, CTU e CTP.

Per parte convenuta:

“voglia il tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare: in via principale e nel merito: respingere tutte le domande azionate da parte attrice nei confronti del BANCO SPA in via istruttoria, ci si oppone sin d’ora all’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla controparte in quanto irrilevante ai fini della decisione ed esplorativa, con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge; in ogni caso, con rifusione delle spese di causa e e compensi professionali”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La SOCIETÀ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la società BANCO ALFA SPA, poi fusasi per incorporazione in BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo di aver in data 12/06/2001 stipulato con la Banca convenuta il contratto di mutuo chirografario n. OMISSIS a tasso variabile dell’importo di £.1.000.000.000 (€.516.456,90), a condizioni ritenute usurarie e perciò da convertirsi in mutuo gratuito ai sensi dell’art.1815, cpv, cc.

Il mutuo ad interesse variabile, recante piano di ammortamento in 10 rate annuali posticipate, la prima il 15/06/2002 e l’ultima il 30/06/2012, avrebbe avuto tasso corrispettivo del 6,15%, con tasso mora del 7,15%; il TSU al tempo della convenzione sarebbe risultato pari all’11,355%.

Affermando l’invalidità parziale del rapporto di mutuo, per violazione della disciplina sull’usura, perché gli interessi usurari pattuiti, nella misura risultante dalla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, avrebbero condotto al superamento del tasso soglia come sopra indicato, l’attrice ha pertanto chiesto disporsi l’azzeramento dell’interesse con trasformazione del mutuo in essere da oneroso a gratuito.

La convenuta, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda attorea col favore delle spese.

Concessi quindi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata quindi rinviata per precisazione delle conclusioni all’udienza del 2/03/2017;

a tale udienza è stata assegnata a sentenza, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MUTUO, TASSO MORA, E TASSO SOGLIA USURA.

L’art.1815 cpv cc afferma l’invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario¹; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse

¹ <<se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla>>

Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli n. 1908 del 19 giugno 2017

stabilito dall'art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell'art.1815 cc², nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante³.

L'art.1815 cpc cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art.1419, primo comma, cc), né l'inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art.1419 cpv cc e di cui all'art.1339 cc, bensì, più radicalmente, l'azzeramento dell'interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, pare doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "mutuo oneroso", e non anche, invece, al **tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile**, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art.1224 cc⁴, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale⁵.

E' tuttavia aperto il dibattito in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art.1815 cpv cc anche all'interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo⁶.

E' parimenti discussa l'individuazione del *tertium comparationis* da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura ex lege 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè per il mutuo), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia⁷, e viceversa da altri che il tasso soglia per l'interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali⁸.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale⁹, ed il secondo il

² e cioè in luogo dell'interesse legale ovvero dell'interesse superiore, se determinato per iscritto

³ <<e non sono dovuti interessi>>

⁴ <<al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore (rispetto agli interessi legali: ndr) spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori>>

⁵ Art.1382 cpv cc: <<la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno>>

⁶ In tal senso è un inciso nella motivazione della sentenza n.350 del 2003 della Suprema Corte di Cassazione, che fa sul punto richiamo alla sentenza 25 febbraio 2002 n.29 della Corte Costituzionale, che a tale conclusione sembra essere pervenuta., sia pure con obiter dictum nel quadro dell'esame della rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con riferimento alla disciplina di cui all'art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, che, con l'attribuire rilevanza al dato negoziale - e cioè alla pattuizione dell'interesse usurario - veniva con ciò stesso a precludere la considerazione della cosiddetta usura sopravvenuta

⁷ In precedenza pari alla metà del TEGM ed attualmente pari ad un quarto dello stesso + 4 punti percentuali nel limite massimo di 8 punti percentuali

⁸ 8 Indicati dalle circolari della Banca d'Italia e dai DM che li hanno recepiti quale valore medio della maggiorazione per interesse moratorio

⁹ 9 Dato quest'ultimo confermato e non smentito dal disposto di cui all'art.644 cp e segnatamente dal primo comma di esso, che individua la fattispecie criminosa dell'usura nella condotta di <<chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari>>, norma rispetto alla quale quella di cui al terzo comma (<<la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari>>) costituisce una mera specificazione, nel senso che tali devono ritenersi quelli che, concessi appunto in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità, siano risultati eccedentari rispetto al tasso soglia; la predetta conclusione non può peraltro ritenersi incisa in senso derogativo o abrogativo dall' art.1, comma 1, del d.l. 394/2000, convertito in legge 24/2001, il quale stabilisce che <<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>, posto che, il legislatore, con tale proposizione, ha semplicemente inteso ribadire il disposto di cui al primo comma dell'art.644 cp, laddove tale norma la rilevanza della prestazione usuraria, " sotto qualsiasi forma" essa sia stata pattuita.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli n. 1908 del 19 giugno 2017

risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall'altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all'altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo.

Con la conseguenza che l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art.1815 cpv cc, il quale muove appunto dall'affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).

E così: se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo.

Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell'economia del rapporto contrattuale dall'applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuuario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto; dall'eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell'inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell'interesse moratorio, ex art.1224 cc, l'onere di fornire la prova dell'esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all'interesse corrispettivo.

Quel che invece non si può fare – e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza o meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere – ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell'accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio.

Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Sentenza, Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli n. 1908 del 19 giugno 2017

Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo.

Si noti che la prospettazione attorea risulterebbe priva di giuridico fondamento anche nel caso in cui si volesse aderire ad impostazione interpretativa di segno opposto rispetto a quella testé esposta e qui accolta: anche in tal caso, infatti, non potrebbe determinarsi alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, in assenza di superamento del TSU, in quanto quest'ultimo, secondo le stesse indicazioni di parte attrice, era al tempo della stipulazione del contratto superiore al tasso mora pattuito: è infatti del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge (art.1324 cpv. cc).

Le domande attoree non possono pertanto trovare accoglimento..

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €6.210,00 per compenso professionale e spese generali¹⁰

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-. respinge le domande di parte attrice; condanna quest'ultima a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.

Brescia, 13 giugno 2017

**Il Giudice
Dott. Giuseppe Magnoli**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

¹⁰ euro5400 per compenso tabellare ex art.4, comma 5, DM 55/2014 (€1.600 per studio, €1.000 per fase introduttiva, €1.300 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €1.500 per fase decisionale) ed €810,00 per spese generali (15% su compenso totale)